

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3402

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SABATINI, PAVAN, ZANIBELLI, BIAGGI,
COLLEONI, BUZZI, DE BIAGI**

Annunziata il 20 dicembre 1957

Estensione agli allievi dei corsi di addestramento professionale di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici previsti da leggi e disposizioni amministrative a favore degli studenti che frequentano scuole di istruzione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il raggiungimento degli scopi sociali, perseguiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante l'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nel campo dell'addestramento professionale a favore dei lavoratori disoccupati e di giovani in cerca di prima occupazione, è talvolta ostacolato dal fatto che gli allievi sono indotti a disertare i corsi di addestramento professionale per le loro disagiate condizioni economiche.

Il disagio economico è spesso aggravato dalla denegata concessione al capo-famiglia, del cui nucleo familiare i lavoratori frequentanti i corsi fanno parte, delle prestazioni di malattia e degli assegni familiari, per avere i lavoratori stessi superato il limite di età fino al quale possono essere considerati a carico del capo-famiglia.

Inoltre sovente la frequenza ai corsi impone la necessità di raggiungere località lontane dal luogo di residenza con mezzi di trasporto di cui gli allievi non possono sostenere la spesa.

In relazione a quanto precede è stata da varie parti prospettata l'esigenza di estendere ai lavoratori che frequentano i corsi le facilitazioni sulle tariffe di trasporto nonché i benefici di elevazione del limite di età per quanto concerne il diritto ad essere conside-

rati a carico dei genitori ai fini dell'assistenza malattia e della corresponsione degli assegni familiari, in analogia a quanto viene praticato nei confronti di coloro che frequentano scuole professionali.

Il provvedimento che si propone tende pertanto ad eliminare una evidente sperequazione tra gli allievi dei corsi e gli studenti di Istituti d'istruzione professionale, ed è tanto più opportuno ove si consideri che coloro i quali hanno la possibilità di frequentare Istituti professionali versano di solito in condizioni economiche migliori dei giovani che, spinti dalla necessità immediata di dedicarsi ad un lavoro produttivo, provvedono alla loro formazione attraverso i corsi di addestramento professionale.

All'acclusa proposta di legge, predisposta per soddisfare l'interesse sociale di stimolare il più largamente possibile la frequenza dei lavoratori ai corsi di addestramento professionale, è stato dato carattere di generalità per fare in modo che, qualora altre facilitazioni esistano o vengano in seguito concesse a favore degli studenti che frequentano Istituti di istruzione professionale, queste possano automaticamente applicarsi anche a coloro che frequentano i corsi di addestramento professionale, previsti dalla cennata legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono estesi a coloro che frequentano corsi di addestramento professionale, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici previsti da leggi e disposizioni amministrative a favore degli studenti che frequentano scuole di istruzione professionale ancorché si tratti di provvidenze, agevolazioni e benefici che riguardino il nucleo familiare di cui fanno parte.